

1. Illegittimo l'accertamento analitico induttivo che prescinde integralmente dalle scritture contabili

FONTE	Corte di Cassazione
RIFERIMENTO	Sentenza n. 20132 del 7.10.2016

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 20132 del 7 ottobre, ha sancito che, senza presunzioni gravi, precise e concordanti è illegittimo l'accertamento analitico-induttivo se l'ufficio prescinde integralmente dalle scritture contabili. L'accertamento analitico-induttivo si legittima solo in presenza di contabilità inattendibile.

In base agli articoli 3 e 38 del DPR n. 600/1973 l'accertamento analitico-induttivo consiste nella contestazione dell'evasione fiscale con il ricorso a presunzioni qualificate ovvero gravi, precise e concordanti. Questo vuol dire, quindi, che l'Ufficio quando adotta un accertamento di questo tipo, non deve operare arbitrariamente o basandosi su semplici indizi o sospetti ma deve valutare in modo globale tutti gli elementi certi.

Inoltre perché si possa procedere con l'accertamento analitico-induttivo, devono verificarsi le condizioni previste dall'articolo 39 del DPR n. 600/1973 tra le quali è prevista, anche, l'inattendibilità della contabilità.

Ci sono, quindi, due metodi che possono essere adottati:

a) il metodo analitico puro che si occupa della contabilità. L'accertamento analitico contabile consta delle singole componenti del reddito dichiarato. È un accertamento semplice, facilmente contestabile al contribuente, ci si attiene alla documentazione a qualcosa che materialmente c'è, all'esame degli atti presentati dal contribuente all'amministrazione;

b) il metodo analitico induttivo nel quale l'amministrazione va oltre alla contabilità e costruisce in maniera extracontabile la situazione. Con il metodo analitico induttivo, quando c'è discordanza tra il prezzo di vendita e il valore

normale di un bene, l'amministrazione sostiene che questa è una presunzione qualificata che il prezzo non è quello effettivo ma c'è del nero, in questo caso rispetto alle attività non dichiarate il contribuente è tenuto a versare le imposte. Correntemente il metodo per individuare queste infedeltà sono gli studi di settore.

Venendo al caso in esame, l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato la dichiarazione dei redditi di una impresa ed aveva ricostruito induttivamente i ricavi del 2004 facendo riferimento ai prezzi esposti in negozio nel 2007. Il contribuente contestava la correttezza del metodo usato e l'infondatezza della pretesa del fisco soprattutto quanto al metodo adottato che era quello induttivo che riteneva fosse stato utilizzato illegittimamente.

La Commissione Tributaria Regionale aveva riformato parzialmente la sentenza di primo grado in quanto riteneva non corretto il metodo utilizzato per la ricostruzione induttiva del reddito.

A seguito di ciò l'Agenzia aveva proposto ricorso per Cassazione. Secondo l'ufficio, il giudice di appello aveva erroneamente applicato la norma poiché pur confermando la legittimità dell'accertamento induttivo, aveva attribuito rilievo alla mancata utilizzazione di tutti i dati contabili dichiarati dal contribuente.

La Corte ha confermato la decisione di appello fornendo un interessante chiarimento sull'onere probatorio in tema di rettifiche induttive.

Innanzitutto i giudici della Suprema Corte hanno rilevato che l'accertamento impugnato era stato condotto con metodo analitico extracontabile in base all'articolo 39, comma 1, lettera d), ammesso qualora si dovesse riscontrare l'inattendibilità della contabilità. Avevano adottato, quindi, un metodo ben diverso dall'accertamento induttivo puro.

Normativa fiscale

Come si è già detto l'elemento discriminante tra i due tipi di controllo è la attendibilità delle scritture contabili. Nel metodo induttivo puro, l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi dichiarati non è tale da dover prescindere dagli stessi. Ne consegue che l'ufficio può limitarsi a "integrare" il reddito utilizzando presunzioni semplici.

L'accertamento analitico extracontabile (detto anche analitico-induttivo) invece, prevede che le omissioni o le false o inesatte indicazioni contabili siano tali da inficiare l'attendibilità e

l'utilizzabilità delle stesse, con la conseguenza che l'amministrazione può determinare l'imponibile in base a elementi indiziari anche se inidonei ad assurgere a prova, ossia privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Nel caso di specie, la ricostruzione dei ricavi era avvenuta sulla base di elementi che prescindevano dalle scritture ma non aveva motivato per quale motivo riteneva inattendibili i dati dichiarati dal contribuente, nè, tantomeno, aveva giustificato la pretesa su presunzioni gravi, precise e concordanti.

2. Legittima la cartella di pagamento emessa senza contraddittorio e senza avviso bonario se la dichiarazione non presenta incertezze rilevanti

FONTE	Corte di Cassazione
RIFERIMENTO	Sentenza n. 19861 del 5.10.2016

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 19861 depositata il 5 ottobre 2016 ha stabilito che è legittima la emissione di una cartella di pagamento senza il preventivo contraddittorio e senza l'invio dell'avviso bonario se non sussistono incertezze rilevanti della dichiarazione presentata.

Ad una società era stata notificata una cartella di pagamento per Iva non versata e per un recupero di crediti di imposta non spettanti emessa a seguito di controllo automatizzato.

Il contribuente aveva impugnato il provvedimento contestando la validità dello stesso essendo stato notificato senza il preventivo avviso bonario. In entrambi i gradi del giudizio di merito il contribuente aveva vista riconosciuta la sua richiesta. In particolare la Commissione Tributaria Regionale aveva condiviso la valutazione circa la nullità della cartella sia per violazione dell'articolo 6 dello Statuto del contribuente (di cui si riporta in calce il testo integrale) sia per l'omessa notifica della comunicazione di irregolarità.

L'agenzia delle Entrate aveva fatto ricorso per Cassazione sostenendo che i giudizi delle Commissioni Tributarie si erano basati su un'errata interpretazione della norma.

La Cassazione ha accettato la tesi dell'Agenzia delle Entrate ed ha riformato la decisione di appello. In particolare la sentenza si è fondata sulla differenza tra il controllo automatizzato e quello formale, e, di conseguenza, sulla sussistenza o meno dell'obbligo di esperire, preventivamente, la procedura del contraddittorio con il contribuente, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6 dello Statuto del contribuente.

Per quanto concerne i due istituti del controllo automatizzato e di quello formale bisogna riferirsi all'articolo 36 del Dpr 600/73.

Il controllo automatizzato (articolo 36 bis) è caratterizzato dalla tassatività delle ipotesi cui è applicabile, trattandosi, di un controllo formale basato sui dati dichiarati e volto alla correzione di errori materiali e formali.

Il controllo formale (articolo 36 ter) non rappresenta una mera attività correlata alla procedura di liquidazione del tributo, ma è volto ad un riscontro dei dati indicati nella dichiarazione rispetto a elementi esterni alla stessa.

Se ne deduce che per l'effettuazione del controllo formale il contribuente debba essere invitato a fornire chiarimenti e trasmettere ricevute di versamento e altri documenti necessari per convalidare la propria pretesa. Nel caso in cui dovessero emergere "difforni", l'amministrazione è obbligata a inviare una comunicazione contenente i motivi della rettifica. Per il controllo formale, quindi, il contraddittorio preventivo con il contribuente è parte essenziale della procedura.

Nel controllo automatizzato, invece, solo nel caso in cui sussistano «incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione», l'amministrazione deve convocare il contribuente prima dell'iscrizione a ruolo. Quindi l'obbligo del contraddittorio preventivo sussiste ma solo nei casi previsti nell'articolo 6 legge 212/2000.

Secondo il legislatore, infatti, in presenza di un elevato grado di attendibilità delle irregolarità riscontrabili attraverso il controllo automatizzato, non è necessario un confronto preventivo, essendo comunque possibile l'impugnazione della pretesa.

Nella caso in esame , dal momento che il giudice non aveva indicato su quali aspetti «rilevanti della dichiarazione» sussistevano incertezze, l'ufficio non si era ritenuto obbligato ad instaurare il

contraddittorio preventivo per poter, di conseguenza, effettuare una nuova valutazione. Di qui la sentenza.

LEGGE 27 luglio 2000, n. 212

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

Art. 6.

(Conoscenza degli atti e semplificazione)

- 1. L'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.*
- 2. L'amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.*
- 3. L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.*
- 4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.*
- 5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.*

Lavoro e previdenza

1. In vigore dal 12 aprile 2017 il nuovo obbligo di denuncia ai soli fini statistici degli infortuni fino a tre giorni di prognosi

FONTE	Pubblicistica
RIFERIMENTO	Decreto n. 183/2016

Dal 12 aprile 2017 entrerà in vigore il nuovo obbligo di denunciare, ai soli fini statistici, gli infortuni sul lavoro fino a 3 giorni di prognosi

Con l'istituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp), disposta con il decreto interministeriale n. 183/2016, in vigore dal 12 ottobre 2016, decorrono infatti i 6 mesi al termine dei quali entra in vigore il nuovo obbligo di denuncia ai soli fini statistici degli infortuni con assenza di almeno un giorno (escluso quello dell'evento), previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera r), del D.Lgs n. 81/2008.

L'articolo 18 di detto decreto stabilisce infatti che «l'obbligo di cui alla lettera r)... decorre dalla scadenza del termine di 6 mesi dall'adozione del decreto...», pertanto i 6 mesi decorrono dall'entrata in vigore del decreto istitutivo del Sinp, e quindi dal 12 ottobre 2016, con conseguente scadenza del nuovo adempimento fissata al 12 aprile del 2017.

In proposito va segnalato che nonostante l'obbligo dovesse entrare in vigore da subito, il ministero del Lavoro, con nota del 22 maggio 2008, dichiarò la sospensione dello stesso, collegandola all'entrata in vigore del Sinp. Successivamente la scadenza del 16 maggio 2009 fu sospesa dal Ministero Lavoro con la circolare n.

17/2009, in cui il ministero anticipò che il termine per l'adempimento sarebbe decorso dalla scadenza dei 6 mesi successivi all'adozione del regolamento attuativo del Sinp.

La nuova denuncia, da effettuare entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, ha una funzione meramente statistica-informativa e riguarda quegli infortuni che per la durata ridotta erano esclusi dall'obbligo della denuncia di infortunio standard prevista dall'articolo 53 del DPR 1124/1965.

Si tratta cioè degli infortuni con durata di almeno un giorno, oltre a quello dell'evento, e fino a tre giorni (sempre escluso l'evento), che andavano solo annotati nel registro infortuni, abrogato dal 23 dicembre 2015 per effetto del D.Lgs n. 151/2015.

Da segnalare anche che il nuovo obbligo non si aggiunge a quello della denuncia ai fini assicurativi prevista dall'articolo 53 del testo unico sull'Inail, in quanto gli eventi da 4 giorni, escluso quello dell'evento, continueranno ad essere dichiarati solo con la classica denuncia assicurativa, che assorbe anche quella con mera finalità statistica-informativa.

In ogni caso spetterà all'Inail, fornire tutte le indicazioni operative necessarie per il nuovo obbligo di comunicazione (la cui violazione è punita con una sanzione da 548 a 1.972,80 euro) compresi i chiarimenti sulla decorrenza effettiva dello stesso.

Lavoro e previdenza

2. Welfare aziendale: i beni e servizi erogabili ai dipendenti e che non configurano retribuzione imponibile ai fini fiscali e contributivi

FONTE	Pubblicistica
RIFERIMENTO	L. n. 190/2015

Il welfare aziendale è un insieme di vantaggi, di prestazioni che nella visione moderna della gestione aziendale, mira a superare la componente meramente economica della retribuzione con due obiettivi quello di sostenere in maniera indiretta il reddito del dipendente e migliorarne il livello della vita privata (ed indirettamente anche quella lavorativa).

Anche nel nostro Paese si è compresa la importanza di questo strumento e, soprattutto, la necessità di renderlo appetibile attraverso la leva fiscale.

La Legge di Stabilità 2016 lo ha promosso attraverso la detassazione di alcuni tipi di benefit forniti dalle aziende quali i viaggi ricreativi, i check up medici, le rette per corsi sportivi, i biglietti per spettacoli, gli abbonamenti a riviste ecc.

Un caso di scuola è il welfare aziendale realizzato molti anni fa da Luxottica.

Oggi molte aziende stanno cercando i beni , i servizi e, in senso più ampio, tutti quei trattamenti che la normativa fiscale consente di escludere dalla nozione di retribuzione imponibile e che, quindi, possono essere elargiti ai dipendenti senza che vengano sottoposti a ritenute e contributi.

La normativa fiscale in vigore prima della legge di Stabilità 2016 considerava queste elargizioni come forme di "retribuzione in natura" e pertanto soggette a prelievo fiscale e contributivo. La legge di Stabilità ha innovato profondamente questa impostazione escludendo dalla nozione di redditi da lavoro una lunga lista di beni e servizi, inclusa negli articoli 51 e 100 del

Tuir (Dpr 917/1986) che, pertanto , non sono oggetto di tassazione.

Si tratta di: servizi di trasporto collettivo, prestazioni con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, assistenza sanitaria e di culto, servizi per l'infanzia in età prescolare (compresi i servizi integrativi e di mensa), frequenza di ludoteche e centri estivi e invernali e borse di studio, servizi per familiari anziani e non autosufficienti e ulteriori beni e servizi di valore non superiore a 258,23 euro.

Per tutte queste elargizioni è prevista anche la deducibilità (totale o parziale, secondo il tipo di prestazione) ai fini Irap e Ires da parte dell'azienda, e l'esenzione da qualsiasi prelievo contributivo.

Tra le prestazioni di welfare aziendale sono inclusi anche i contributi versati per la previdenza complementare oppure per l'assistenza sanitaria, anche se per queste voci la non imponibilità è limitata dal momento che il limite massimo della erogazione è di 5.164,57 euro per la previdenza, e di 3615,20 euro per l'assistenza sanitaria.

Ciascuna azienda può, quindi, comporre il proprio welfare inserendo nel paniere beni e servizi scelti tra quelli innanzi elencati, allo scopo di massimizzare il valore netto percepito dai dipendenti (che, in caso di esclusione dalla base imponibile, non subirebbero, o lo subirebbero in maniera attenuata a seconda dei casi, il prelievo fiscale normalmente applicato sulla retribuzione).

Ma l'azienda potrebbe comporre il suo welfare anche includendo beni e servizi diversi da quelli innanzi indicati. In questo caso non beneficerebbe di un regime fiscale di favore ma potrà pur sempre farlo senza nessun vantaggio dal punto di vista economico.

Lavoro e previdenza

Con il decreto del 25 marzo 2016 il Ministero del Lavoro, ha chiarito che i datori di lavoro potranno anche elargire i servizi e i beni di welfare mediante appositi voucher, cartacei oppure elettronici. Quindi le aziende possono dare dei buoni di carta oppure creare dei voucher telematici, che i dipendenti possono utilizzare presso i soggetti che erogano i beni e servizi rientranti nel piano di welfare.

I voucher devono essere predisposti dall'azienda nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e dal decreto ministeriale attuativo: potranno dare diritto a un solo bene, per l'intero valore nominale dello stesso e senza integrazioni a carico del titolare. Tutto ciò si è reso necessario per evitare che il voucher si trasformi in una forma impropria di moneta.

3. Le principali novità introdotte per il lavoro accessorio e il collocamento disabili dal decreto legislativo correttivo del Jobs Act in vigore dall'8 ottobre 2016

FONTE	Normativa
RIFERIMENTO	D.Lgs. n. 185 del 24.09.2016

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016 è stato pubblicato il Decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016 (in vigore dal giorno seguente, 8 ottobre 2016) recante "disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015 n. 148, 149, 150 e 151, ai sensi della legge delega 10 dicembre 2014, n. 183" (c.d Jobs Act).

Si ripercorrono di seguito le modifiche di maggiore interesse introdotte dal correttivo.

LAVORO ACCESSORIO

Misure per la piena tracciabilità dei VOUCHER

Si tratta di una delle modifiche più importanti ed attese, varata per garantire la piena tracciabilità dei buoni-lavoro che vengono utilizzati per retribuire le prestazioni di lavoro accessorio, essendone stato accertato in tanti casi un uso improprio o illegale, soprattutto attraverso l'impiego di lavoratori per più giornate rispetto a quelle dichiarate.

Per detta tipologia contrattuale viene previsto che la comunicazione preventiva, a carico dei committenti imprenditori non agricoli o professionisti, venga effettuata almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione lavorativa, alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del Lavoro (già Direzione provinciale del Lavoro), istituito con d.lgs. 149/2015, mediante sms o posta elettronica, indicando:

- i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
- il luogo e la durata della prestazione;
- giorno e ora di inizio e di fine della prestazione lavorativa.

La puntualizzazione della collocazione temporale della prestazione è ciò che distingue l'attuale norma modificativa da quella precedente, la quale, non solo ometteva la segnalazione del giorno ma soprattutto dell'ora di inizio e fine della prestazione, ma prevedeva che la sua durata potesse essere "riferita ad un arco temporale non superiore a 30 giorni successivi", lasciando spazio ad un utilizzo generalizzato e distorto del lavoro accessorio (i lavoratori beneficiari dei voucher sono passati dai 24.000 del 2008 agli 1,4 milioni del 2015 per un totale dichiarato di 115 milioni di ore - Fonti INPS).

Ora, invece, mentre la comunicazione non potrà più essere effettuata a ridosso della prestazione, ma almeno 60 minuti prima del suo inizio, l'indicazione del giorno e ora di inizio e fine della medesima fa sì che l'utilizzo dei voucher non potrà coprire che un numero limitato di giornate. Infatti, se si considera il limite di compenso, per ogni committente, di 2020 € netti (2693 € lordi) nel corso di un anno civile - fermo restando il limite di 7000 € netti (9.333 € lordi) con riferimento alla totalità dei committenti - il numero delle ore di prestazione non potrà che aggirarsi attorno alle 270 ore.

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione, da parte degli'imprenditori non agricoli e agricoli, si applica la stessa sanzione prevista per il lavoro intermittente, ovvero la sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

Trattandosi di violazione non sanabile a posteriori, non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D.Lgs.124/2004.

Si riassume di seguito la normativa che regola,

Lavoro e previdenza

allo stato, il lavoro accessorio, introdotto con la legge Biagi (Dlgs.n. 276/2003) per le esigenze di qualche settore e limitato alle prestazioni di carattere occasionale e in origine utilizzabile impiegando determinate categorie di soggetti (giovani e pensionati), poi esteso successivamente a tutti i settori con la soppressione delle limitazioni riferite alle categorie di soggetti impiegabili, ed, infine, reso non più collegabile neppure al concetto di occasionalità (legge Fornero).

La possibilità di avvalersi del lavoro accessorio è estesa a tutti i settori produttivi (compresi gli enti locali) e con qualsiasi lavoratore (salvo i limiti previsti per il settore agricolo). La disciplina non è applicabile nell'ambito degli appalti, subappalti o forniture di servizi.

Restano inalterati i limiti di compenso (annualmente rivalutati) per ciascun lavoratore nel corso di un anno civile (1 gennaio - 31 dicembre): euro 7.000 netti (9.333 euro lordi) con riferimento alla totalità dei committenti, con il tetto di euro 2.020 netti (2.693 euro lordi) per ciascun committente imprenditore o professionista. Quindi, ogni lavoratore può ricevere da un'impresa commerciale o da un professionista un importo non superiore a quest'ultima cifra, fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro (messaggio INPS n. 8628 del 2 febbraio 2016).

L'obbligo di verificare che il lavoratore, a cui si chiede la prestazione di lavoro accessorio, non abbia superato il limite economico, incombe sul committente, il quale dovrà farsi rilasciare dal lavoratore una dichiarazione dei voucher riscossi nell'anno solare da altri committenti e/o dallo stesso committente. Ciò è molto importante in quanto il superamento del limite economico comporta la sanzione della conversione del rapporto di lavoro accessorio in rapporto di lavoro subordinato.

Ciascun voucher viene emesso dall 'INPS per un

valore nominale di euro 10 che rappresenta il costo del datore di lavoro per un'ora di prestazione di lavoro accessorio. Il lavoratore lo incasserà al valore netto di euro 7,50 che rappresenta il suo compenso netto per la prestazione resa. La differenza di euro 2,50 serve a coprire l'assicurazione INPS (gestione separata, 13% del valore nominale del buono), INAIL (7% del valore nominale del buono) e le spese del concessionario per la gestione del servizio.

E' possibile il cumulo dei compensi di lavoro accessorio con le prestazioni di sostegno al reddito (indennità di disoccupazione NASPI, indennità di mobilità, integrazioni salariali CIGO e CIGS) nel limite economico, però, di 3.000 euro per anno, con riferimento alla totalità dei committenti, che corrispondono a 4.000 euro lordi (circ. INPS 142 e 170 del 2015).

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO PERSONE CON DISABILITÀ

Ulteriori modifiche sono quelle apportate al D.Lgs. n. 151/2015 che rivisita la disciplina di cui alla legge 68/1999 in materia di diritto al lavoro delle persone con disabilità. Queste, le principali:

Computo nella quota di riserva del disabile ante - assunzione

Prima di passare alle modifiche, si ricorda che, dal 1° gennaio 2017, l'obbligo di assumere un lavoratore disabile insorge, non più in caso di effettuazione di una nuova assunzione, ma indipendentemente da questa, ossia per il solo fatto di avere raggiunto la soglia dei 15 dipendenti.

L'art. 4, comma 3-bis, della legge n. 68/99 prevede che i lavoratori - già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio - siano computati nella quota di riserva, purché abbiano una certa riduzione della capacità

Lavoro e previdenza

lavorativa. Nel precedente testo si disponeva che la riduzione doveva essere superiore al 60, se fisica, o al 45 se intellettuale e psichica.

Ora, invece, viene previsto che la riduzione della capacità lavorativa possa essere anche pari al 60 (oltreché superiore).

Resta invariata la percentuale di riduzione della capacità intellettuale o psichica che deve essere sempre superiore al 45.

Sanzioni in caso di inadempienza dell'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie dei disabili

L'articolo 15, comma 4, della legge 68/1999 prevede una sanzione amministrativa nel caso di violazione dell'obbligo del collocamento obbligatorio, sanzione che scatta quando siano trascorsi 60 giorni dalla data in cui tale obbligo sorge.

La misura della sanzione, per ogni giorno di scopertura della quota dell'obbligo e per ciascun lavoratore disabile non occupato nella medesima giornata, viene ora stabilita in una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo (€ 30,64) di cui all'articolo 5, comma 3-bis (€ 30,64 x 5 = € 153,20).

La sanzione amministrativa sopra richiamata, comprese le sanzioni amministrative previste per il ritardato invio del prospetto informativo, sono soggette ad adeguamento ogni 5 anni.

Infine, viene previsto che, per le violazioni suddette, è applicabile la procedura della diffida, la quale disporrà, in relazione alla quota d'obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona da essi avviata, con l'applicazione della sanzione ridotta ad un quarto ex L. 689/91 (€ 38,30).

PROCEDURA DIMISSIONI VOLONTARIE ON LINE (articolo 26, d.lgs. 151/2015)

Viene introdotta una norma specifica (comma 8-bis) che esclude dall'applicazione della procedura i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

Inoltre, fra i soggetti abilitati alla trasmissione dei moduli, vengono inseriti anche i Consulenti del Lavoro e le sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Si segnala che, in proposito, l'INPS, con messaggio n. 3755 del 20 settembre 2016, ha chiarito che ai fini della decorrenza dei trattamenti pensionistici la data di cessazione del rapporto di lavoro coincide con la data dell'ultimo giorno di lavoro, ovvero, con il giorno precedente a quello indicato nella sezione del modulo "Data di decorrenza delle dimissioni/risoluzione consensuale".

4. Aggiornato il calcolo del TFR per le liquidazioni del mese di settembre 2016

FONTE

ISTAT

Per il mese di settembre 2016 il coefficiente di rivalutazione del TFR accantonato al 31 dicembre 2015 è pari a 1,195093.

La rivalutazione, disciplinata dall'articolo 2120 del Codice civile, viene nello specifico così determinata:

1. Si calcola il 75% dell'aumento del costo della vita per operai ed impiegati tra dicembre 2015 ed il mese in cui si deve effettuare la rivalutazione.

L'ISTAT ha comunicato che l'indice dei prezzi al consumo del mese di settembre 2016 è pari a 100,0 (in flessione rispetto al mese scorso).

A partire dai dati di gennaio 2016 la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al

consumo per le famiglie di operai e impiegati è il 2015 (la base precedente era 2010 = 100).

La differenza in percentuale rispetto dicembre 2015, applicando il coefficiente di raccordo emanato dall'Istat (1,071) è pertanto 0,093458; il 75% di questo importo è pari a 0,070093.

2. A quest'ultimo importo si deve aggiungere un tasso fisso pari su base annua all'1,5%. Per il mese di settembre 2016 il tasso fisso è quindi pari a 9/12 e corrisponde a 1,125.

Sommando i due importi (0,070093+ 1,125) si ottiene il coefficiente di rivalutazione pari a 1,220234 riportato nella ottava colonna dell'allegata tabella tratta dal quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Lavoro e previdenza

I coefficienti annuali e mensili

Mesi	Tfr maturato fino al periodo compreso tra		Aumento prezzi al consumo operai e impiegati				Tasso fisso 1,5%	Totale F + G coefficiente di rivalutaz. (2)	Coefficiente di rivalutaz. progressivo (3)	Montante mese (2)	Montante progressivo (3)
			Indice Istat	Diff. (1)	Incidenza %	75% di E					
1982 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 maggio 1982 a titolo di ex indennità di anzianità											
Maggio	—	—	134,7	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre	5-12	14-1-83	148,2	13,5	10,02227	7,516703	0,875	8,391703	8,391703	1,08391703	1,08391703
Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente											
Dicembre 1984	15-12	14-1-85	181,8	14,7	8,797127	6,597845	1,500	8,097845	30,133594	1,08097845	1,30133594
Dicembre 1985	15-12	14-1-86	197,4	15,6	8,580858	6,435643	1,500	7,935643	40,460531	1,07935643	1,40460531
Dicembre 1985	—	—	103,5 (4)	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre 1986	15-12	14-1-87	108	4,5	4,347826	3,260869	1,500	4,760869	47,147672	1,04760869	1,47147672
Dicembre 1987	15-12	14-1-88	113,5	5,5	5,092592	3,819444	1,500	5,319444	54,975110	1,05319444	1,54975110
Dicembre 1988	15-12	14-1-89	119,7	6,2	5,462555	4,096916	1,500	5,596916	63,648936	1,05596916	1,63648936
Dicembre 1989	15-12	14-1-1990	127,5	7,8	6,516290	4,887217	1,500	6,387217	74,410155	1,06387217	1,74101545
Dicembre 1989	—	—	102,657(5)	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre 1990	15-12	14-1-1991	109,2	6,5	6,373652	4,780239	1,500	6,280239	85,035541	1,06280239	1,85035541
Dicembre 1991	15-12	14-1-1992	115,8	6,6	6,043956	4,532967	1,500	6,032967	96,198674	1,06032967	1,96198674
Dicembre 1991	—	—	115,695(6)	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre 1992	15-12	14-1-1993	121,2	5,5	4,757410	3,568057	1,500	5,068057	106,142345	1,05068057	2,06142345
Dicembre 1992	—	—	101,934 (7)	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre 1993	15-12	14-1-1994	106	4,0	3,988448	2,991336	1,500	4,491336	115,400891	1,04491336	2,15400891
Dicembre 1994	15-12	14-1-1995	110,3	4,3	4,056603	3,042452	1,500	4,542452	125,185374	1,04542452	2,25185375
Dicembre 1995	15-12	14-1-1996	116,7	6,4	5,802357	4,351768	1,500	5,851768	138,362699	1,05851768	2,38362699
Dicembre 1995	—	—	102,278 (8)	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre 1996	15-12	14-1-1997	104,9	2,6	2,562896	1,922172	1,500	3,422172	146,519881	1,03422172	2,46519881
Dicembre 1997	15-12	14-1-1998	106,5	1,6	1,525262	1,143947	1,500	2,643947	153,037735	1,02643947	2,53037735
Dicembre 1998	15-12	14-1-1999	108,1	1,6	1,502347	1,126761	1,500	2,626761	159,684430	1,02626761	2,59684430
Dicembre 1999	15-12	14-1-2000	110,4	2,3	2,127660	1,595745	1,500	3,095745	167,723597	1,03095745	2,67723597
Dicembre 2000	15-12	14-1-01	113,4	3,0	2,717391	2,038043	1,500	3,538043	177,195774	1,03538043	2,77195774
Dicembre 2001	15-12	14-1-02	116	2,6	2,292769	1,719577	1,500	3,219577	186,120305	1,03219577	2,86120305
Dicembre 2002	15-12	14-1-03	119,1	3,1	2,672414	2,004310	1,500	3,504310	196,116848	1,03504310	2,96116848
Dicembre 2003	15-12	14-1-04	121,8	2,7	2,267003	1,700252	1,500	3,200252	205,624293	1,03200252	3,05624293
Dicembre 2004	15-12	14-1-05	123,9	2,1	1,724138	1,293103	1,500	2,793103	214,160696	1,02793103	3,14160696
Dicembre 2005	15-12	14-1-06	126,3	2,4	1,937046	1,452785	1,500	2,952785	223,437184	1,02952785	3,23437184
Dicembre 2006	15-12	14-1-07	128,4	2,1	1,662708	1,247031	1,500	2,747031	232,322103	1,02747031	3,32322103
Dicembre 2007	15-12	14-1-08	131,8	3,4	2,647975	1,985981	1,500	3,485981	243,906789	1,03485981	3,43906789
Dicembre 2008	15-12	14-1-09	134,5	2,7	2,048558	1,536419	1,500	3,036419	254,349239	1,03036419	3,54349239
Dicembre 2009	15-12	14-1-10	135,8	1,3	0,966543	0,724907	1,500	2,224907	262,233180	1,02224907	3,62233180
Dicembre	15-12	14-1-11	138,4	2,6	1,914580	1,435935	1,500	2,935935	272,868111	1,02935935	3,72868111
Dicembre 2010	—	—	100 (9)	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre 2011	15-12	14-1-12	104	4,4	3,173410	2,380058	1,500	3,880058	287,335609	1,03880058	3,87335609
Dicembre 2012	15-12	14-1-13	106,5	2,5	2,403846	1,802885	1,500	3,302885	300,128857	1,03302885	4,00128857
Dicembre 2013	15-12	14-1-14	107,1	0,6	0,56338	0,422535	1,500	1,922535	307,8215	1,01922535	4,078215
Dicembre 2014	15-12	14-1-15	107,0	0,0	0,000000	0,000000	1,500	1,500000	313,938797	1,01500000	4,13938797
2015 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2014 a titolo di Tfr											
Gennaio	15-1	14-2	106,5	0,0	0,000000	0,000000	0,125	0,125000	314,456220	1,00125000	4,14456220
Febbraio	15-2	14-3	106,8	0,0	0,000000	0,000000	0,250	0,250000	314,973644	1,00250000	4,14973644
Marzo	15-3	14-4	107,0	0,0	0,000000	0,000000	0,375	0,375000	315,491067	1,00375000	4,15491067
Aprile	15-4	14-5	107,1	0,1	0,093458	0,070093	0,500	0,570093	316,298635	1,00570093	4,16298635
Maggio	15-5	14-6	107,2	0,2	0,186916	0,140187	0,625	0,765187	317,106203	1,00765187	4,17106203
Giugno	15-6	14-7	107,3	0,3	0,280374	0,210280	0,750	0,960280	317,913770	1,00960280	4,17913770
Luglio	15-7	14-8	107,2	0,2	0,186916	0,140187	0,875	1,015187	318,141050	1,01015187	4,18141050
Agosto	15-8	14-9	107,4	0,4	0,373832	0,280374	1	1,280374	319,238761	1,01280374	4,19238761
Settembre	15-9	14-10	107,0	0,0	0,000000	0,000000	1,125	1,250000	319,595608	1,01125000	4,18595608
Ottobre	15-10	14-11	107,2	0,2	0,186916	0,140187	1,250	1,390187	319,693320	1,01390187	4,19693320
Novembre	15-11	14-12	107,0	0,0	0,000000	0,000000	1,375	1,375000	319,630455	1,01375000	4,19630455
Dicembre	15-12	14-1	107,0	0,0	0,000000	0,000000	1,500	1,500000	320,147879	1,01500000	4,20147879
Dicembre 2015	—	—	100 (10)	—	—	—	—	—	—	—	—
2016 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2015 a titolo di Tfr											
Gennaio	15-1	14-2	99,7	-0,2	-0,206822	-0,155117	0,125	0,125000	320,673064	1,00125000	4,20673064
Febbraio	15-2	14-3	99,5	-0,4	-0,407009	-0,305257	0,250	0,250000	321,198249	1,00250000	4,21198249
Marzo	15-3	14-4	99,6	-0,3	-0,306916	-0,230187	0,375	0,375000	321,723434	1,00375000	4,21723434
Aprile	15-4	14-5	99,6	-0,3	-0,306916	-0,230187	0,500	0,500000	322,248618	1,00500000	4,22248618
Maggio	15-5	14-6	99,7	-0,2	-0,206822	-0,155117	0,625	0,625000	322,773803	1,00625000	4,22773803
Giugno	15-6	14-7	99,9	0,0	-0,006636	-0,004977	0,750	0,750000	323,298988	1,00750000	4,23298988
Luglio	15-7	14-8	100,0	0,1	0,093458	0,070093	0,875	0,945093	324,118669	1,00945093	4,24118669
Agosto	15-8	14-9	100,2	0,3	0,293645	0,220234	1	1,220234	325,274665	1,01120234	4,25274665
Settembre	15-9	14-10	100,0	0,1	0,093458	0,070093	1,125	1,195093	325,169039	1,01195093	4,25169039

NOTE: (1) Anno 1982: dicembre su maggio. Dal 1983 al 2002: dicembre su dicembre. Per gli anni 2003 e 2004, mese di competenza sul mese di dicembre dell'anno precedente. (2) Il coefficiente della colonna "H" consente di determinare solo l'importo della rivalutazione; quello della colonna "L" consente di determinare il montante, cioè capitale e rivalutazione; ad esempio, ipotizzando un Tfr al 31 dicembre 2002 di 516,46 euro, la rivalutazione al 31 dicembre 2003 si ottiene calcolando il 3,200252%; l'intero ammontare (Tfr più rivalutazione) si ottiene invece moltiplicando 516,46 x 1,03200252 = 532,99 euro. (3) Il coefficiente progressivo si usa soprattutto per determinare la "quota eccedente" che, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, deve essere scomputato dal Tfr per determinare il reddito di riferimento e, quindi, l'aliquota in base alla quale la quota imponibile del Tfr deve essere tassata. La "quota eccedente" è quella parte della vecchia indennità di anzianità maturata in quanto il contratto prevedeva di considerare come base di calcolo un importo superiore a una mensilità. Ad esempio, un dirigente di azienda commerciale assunto il 1° gennaio 1978 e cessato il 31 dicembre 2003. Al 31 maggio 1982 l'indennità di anzianità è stata calcolata in base a una mensilità e mezza di servizio fino al 31 dicembre 1980 e in base a una mensilità fino al 31 maggio 1982. Ipotizzando una retribuzione di 1.032,91 euro si avrà 1.032,91 (una mensilità) x 4 anni + 5/12 = 4.562,04 e 516,46 (1/2 mensilità) x 3 anni (fino al 31 dicembre 1980) = 1.549,37 per un totale complessivo di 6.111,41 euro. La quota eccedente è costituita da 1.549,37 che, in sede di tassazione del Tfr al 31 dicembre 2003 deve essere detratta dal Tfr stesso solo ai fini della determinazione del reddito di riferimento dopo averla rivalutata del 205,624293 (colonna "I"). Per ottenere il montante si moltiplica per 3,05624293 (colonna "M"). (4) Nuova serie 1985 = 100. (5) Nuova serie 1989 = 100. (6) È il nuovo indice ottenuto depurando il mese di dicembre 1991 della voce "tabacchi lavorati" usciti dal paniere Istat dal febbraio 1992. (7) Nuova serie 1992 = 100. (8) Nuova serie 1995 = 100. (9) Nuova serie 2010 = 100. (10) Nuova serie 2015 = 100

Circolazione e trasporti

1. La circolazione in violazione di legge di un veicolo pignorato può essere contestata solo se rilevata nel corso dei controlli ordinari su strada

FONTE	Ministero dell'Interno
RIFERIMENTO	Circolare Prot. n. 300/A/5502/16/101/20/21/4 del 8.08.16

Il ministero dell'Interno, nella circolare Prot. n. 300/A/5502/16/101/20/21/4, emanata l'8 agosto ha affrontato alcune problematiche sorte con riferimento all'introduzione ex novo, nel Codice di procedura civile, dell'articolo 521-bis. In particolare: le forze di polizia possono contestare la circolazione di un veicolo pignorato solo se la rilevano durante un normale controllo su strada. Non possono, invece, porsi alla ricerca del mezzo che, secondo, la procedura introdotta dal D.L. n. 132/2014, avrebbe dovuto essere consegnato all'Istituto vendite giudiziarie.

Lo svolgimento della procedura di pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, secondo la normativa attualmente in vigore:

- prevede la possibilità di iniziare il processo (che si concluderà con la procedura esecutiva) mediante una notificazione diretta al debitore e con la sua successiva trascrizione. L'atto di pignoramento deve precisare quali beni si intendono aggredire;
- si procede mediante ingiunzione in base all'articolo 492 del Codice di procedura civile;
- una volta notificato, il pignoramento produce l'effetto di nominare custode il proprietario e contiene l'intimazione di consegnare, entro dieci giorni, sia i beni sia i documenti relativi alla proprietà degli stessi all'Istituto delle vendite giudiziarie operante nel territorio in cui il debitore ha la propria residenza, domicilio, dimora o sede.

La opportunità di emanare una circolare è stata ravvisata per chiarire e fornire una esatta interpretazione del comma 4 dell'art. 492 del Codice di procedura civile.

Detto articolo prescrive che, una volta trascorso il termine di dieci giorni entro i quali il debitore è tenuto a consegnare i beni oggetto di pignoramento, *«gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati o comunque li rinvennero procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'Istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto»*.

E proprio sulla interpretazione del comportamento che, operativamente, le forze dell'ordine devono tenere il Ministero ha ritenuto opportuno emettere il chiarimento in esame. La domanda è la seguente: la polizia (intesa in senso lato come "forze dell'ordine") in base all'articolo 521-bis del Codice di procedura civile, deve procedere solo nel caso in cui accerti, nell'ambito dei normali controlli, la circolazione del veicolo sottoposto a pignoramento o deve procedere alla specifica ricerca dello stesso, su istanza di parte, anche nei luoghi frequentati dal debitore?

Qualora la risposta dovesse essere la seconda, per cui la interpretazione del 521-bis dovesse essere in direzione anche della effettuazione delle ricerche per individuare e prelevare il bene, ciò non finirebbe per gravare sulla normale attività di polizia che già opera in una situazione di carenza di organico e di eccessivo carico di lavoro?

Proprio in questo quadro trova la sua giustificazione la Circolare. Secondo il Ministero la norma va interpretata nel senso che l'attività di

Circolazione e trasporti

polizia deve riguardare solamente il caso in cui si accerti la circolazione del veicolo. In questa circostanza le forze dell'ordine procederanno all'attività di esecuzione loro assegnata: ritiro della carta di circolazione e degli altri documenti riguardanti la proprietà del mezzo, impossessamento materiale del veicolo e successiva consegna all'Istituto vendite giudiziarie.

Ma la Circolare dà anche notizia di una importante collaborazione, tra il Sistema di indagine delle forze dell'ordine (Sdi) e la banca dati dell'Acì che consentirà di ottenere, attraverso il Cruscotto operativo delle forze di polizia, informazioni sull'esistenza di un eventuale pignoramento gravante sul veicolo controllato.

2. Per i veicoli in leasing obbligato al pagamento del bollo è il soggetto utilizzatore anche anteriormente al 1° gennaio 2016

FONTE	Comm. Trib. Firenze Comm. Trib. Ancona
RIFERIMENTO	Sentenze n. 1909/2016 e n. 1295/2016

Le commissioni tributarie Regionale di Ancona, con la sentenza n. 1909/2016 e di Firenze, con la sentenza n. 1295/2016 hanno stabilito che per i veicoli concessi in locazione finanziaria l'unico soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica regionale è l'utilizzatore cioè il locatario. Ciò anche anteriormente al 1° gennaio 2016.

Come è noto un emendamento al DI Enti Locali ha stabilito, per le auto in leasing, incluse quelle aziendali, un nuovo regime per quanto riguarda il pagamento del bollo. Secondo le nuove norme, il pagamento del bollo di auto, aziendali e non, è a carico del cliente utilizzatore del mezzo e non della società locatrice.

Viene superato espressamente, quindi, il principio della responsabilità in solido lasciato in sospeso dalla legge del 2009. Quest'ultima infatti stabiliva che il cliente utilizzatore fosse tenuto al pagamento ma non precisava se, in caso di insolvenza, la società fosse da considerare obbligata in solido essendo la vera titolare del mezzo.

La giurisprudenza, anche recente, e la dottrina avevano mostrato una certa propensione per una interpretazione estensiva agendo anche verso la società locatrice. Ma ora le regole sono cambiate e a rispondere del pagamento del bollo è in via esclusiva il cliente.

Non è quindi configurabile alcuna responsabilità solidale della società di leasing in caso di mancato pagamento della tassa, in quanto la legge 160/2016 non ha di fatto apportato alcuna

sostanziale modifica sui soggetti obbligati al pagamento.

Le due sentenze delle Commissioni Tributarie Regionali innanzi citate si sono espresse sulla questione della soggettività passiva della tassa auto per i veicoli in leasing a seguito delle modifiche normative introdotte dal DI enti locali.

Oggetto della questione era l'individuazione del soggetto passivo tenuto al pagamento della tassa automobilistica in relazione agli autoveicoli concessi in locazione finanziaria, a seguito della legge 99/2009; questa norma aveva rivisto gli obbligati al tributo regionale:

- prima del 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore della legge 99/2009) la normativa sulla tassa automobilistica (articolo 5 del DI 953/82) prevedeva quale unico soggetto passivo il «proprietario» del bene e, quindi, per i veicoli concessi in leasing il soggetto tenuto al pagamento era la società di leasing, proprietaria del bene;
- la legge 99/2009 ha invece previsto che al pagamento della tassa automobilistica *«sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento....risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria»*.

La modifica normativa aveva chiaramente la finalità di imporre il pagamento della tassa a carico, esclusivamente, dei soggetti utilizzatori.

Nonostante ciò alcune Regioni avevano continuato a chiedere il pagamento dell'imposta alle società di leasing argomentando che il prelievo potesse avvenire indifferentemente sia in capo al proprietario del veicolo che

Circolazione e trasporti

all'utilizzatore in quanto solidalmente obbligati. Ciò pur non prevedendo la norma alcun regime di solidarietà e pur avendo il Dipartimento delle Finanze espresso, con la nota del 27 giugno 2012 prot. n. 13270, un diverso parere rispetto a quanto sostenuto dalle Regioni.

Da questa situazione è scaturito un ingente contenzioso tributario e va ricordato che le pronunce sono state prevalentemente favorevoli alle società di leasing, ma, in alcuni casi, è stata accolta la tesi delle Regioni.

Una norma di interpretazione autentica (DI 78/2015) aveva chiarito in modo inequivocabile che per i veicoli concessi in leasing, dal 15 agosto 2009, l'unico soggetto tenuto al pagamento della tassa è l'utilizzatore. Ma solo il DI enti locali ha definitivamente risolto la questione abrogando la norma interpretativa del 2015 stabilendo contestualmente la responsabilità esclusiva dell'utilizzatore dal 1° gennaio 2016.

I giudici tributari provinciali di Ancona e Firenze hanno, però, riconosciuto che la modifica

normativa del DI enti locali non può avere effetti retroattivi. Pur abrogando la norma interpretativa del 2015 - lascia invariato il testo del DI 953/82 (modificato dalla legge 99/2009) che già prevede la responsabilità esclusiva dell'utilizzatore. La norma del DI enti locali, però, non è una norma interpretativa, e, pertanto, non può avere effetti retroattivi, per cui la sua «efficacia abrogativa» deve decorrere dal 1° gennaio 2016.

La modifica ha alcuni effetti da non sottovalutare, non solo in termini della convenienza del contratto di leasing. Ne consegue, ad esempio, che il pagamento del bollo andrà fatto nella Regione in cui risiede il cliente e non più in quella in cui ha sede la società.

Come intuibile la novità legislativa riguarda soprattutto le flotte di auto aziendali visto che le imprese spesso non si limitano a prendere in leasing una sola macchina. Il calcolo di convenienza in ordine alla società di leasing con cui stipulare il contratto potrà essere influenzata dalla nuova normativa.

3. Tassa automobilistica e perdita di possesso: quale competenza legislativa per le Regioni

FONTE	Publicistica
RIFERIMENTO	Sentenze n. 1909/2016 e n. 1295/2016

La controversa questione del pagamento della tassa di circolazione auto è nuovamente tornata alla ribalta a seguito della sentenza dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna del 23 ottobre 2015.

Questi i vari "passaggi" della vicenda.

La legge statale che disciplina la tassa automobilistica, D.L. n. 953/1982 articolo 5, comma 36, dispone che, per quanto concerne veicoli o motoscafi,

1. la perdita del possesso per forza maggiore
2. la perdita del possesso per fatto di terzo
3. l'indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione

una volta annotati nei registri previsti dalla legge, fanno venire meno l'obbligo del pagamento della tassa di circolazione per i periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.

In contrasto con questa disposizione l'articolo 9 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 15/2012 dispone: *"il fermo del veicolo disposto dall'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 86, Dpr 602/1937, non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa di circolazione"*.

Sul punto era intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza 288/2012 chiamata a pronunciarsi sull'articolo 10 della legge 28 dicembre 2011 della Regione Marche che così stabiliva: *«A decorrere dall'anno di imposta 2012 la disposizione del fermo amministrativo o*

giudiziario di beni mobili registrati non esenta dall'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale».

La Corte aveva dichiarato illegittima la questione perchè la tassa di circolazione è tributo rispetto al quale la Regione non può modificare il presupposto ed i soggetti. Può intervenire solo per modificare le aliquote (ma solo entro il limite massimo prefissato); può disporre esenzioni detrazione e deduzioni.

La modifica introdotta dal D.Lgs n. 68/2011 non ha cambiato la natura giuridica del tributo. Non è stata modificata la sua natura giuridica ma è stata recepita, solo, la volontà del legislatore di riservare a esso un regime diverso rispetto a quello stabilito per gli altri tributi derivati. Ne è stata attribuita la disciplina alle Regioni, ma questo senza una modifica radicale del tributo. Lo prova il testo della norma, in particolare quando dice *«fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legge statale»*.

Come si è detto innanzi la questione è stata riproposta dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna del 23 ottobre 2015 (Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2016, I serie speciale n. 25).

Secondo l'interpretazione della Commissione di Bologna la Corte Costituzionale ha affermato *«per la persistenza della spettanza allo Stato della competenza legislativa esclusiva nella materia»*. Quindi la Regione Emilia Romagna, statuendo in maniera difforme, ha violato la competenza esclusiva dello Stato.

La Commissione nella sua decisione così conclude: *«Con l'articolo 117 lo Stato ha competenza esclusiva, tra l'altro, per quanto concerne il sistema tributario e contabile dello Stato. Nella legge 28 febbraio 1983 n. 53 è disposto che la perdita del possesso del veicolo o dell'autoscafo per cause di forza maggiore o per*

Circolazione e trasporti

fatto di terzo o la indisponibilità conseguente al provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, annotata nei registri previsti dalla legge fa venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l'annotazione».

Ciò significa, quindi, che la tassa di circolazione a seguito degli interventi legislativi, non si è trasformata in un tributo regionale proprio. La Corte ha sottolineato che il legislatore «ha riservato a essa un regime diverso rispetto a quello stabilito per altri tributi derivati, attribuendo la disciplina alle Regioni, senza che questo significhi una modifica radicale del tributo».

Inoltre l'accettazione della decisione adottata dalla Regione Marche avrebbe violato l'articolo 3 della Costituzione perché avrebbe creato una disparità di trattamento per i residenti in quella Regione che, grazie all'intervento della Corte costituzionale, erano stati esentati dall'obbligo di pagamento della tassa di circolazione in caso di fermo amministrativo.

Si riapre, quindi, il lungo contenzioso fra Stato e Regioni che andrebbe risolto in sede legislativa. Molte Regioni, infatti, rivendicando una loro autonomia decisionale hanno superato i limiti di una accettabile necessaria contemperazione tra le disposizioni delle leggi nazionali e quelle locali.

Adempimenti aziendali

1. La contabilizzazione dell'incasso di uno scontrino tramite POS

FONTE

Pubblistica

Il pagamento con i POS è ormai diventato obbligatorio presso tutti gli esercizi commerciali e professionisti e di conseguenza sono in aumento le transazioni effettuate con l'impiego di questa tecnologia.

Il Consorzio BANCOMAT, per spiegare ai possessori di Carta di Debito le modalità di utilizzo e come effettuare, in concreto, i pagamenti attraverso POS, utilizzando gli appositi terminali, installati presso gli esercenti e abilitati ad operare sul circuito, ha lanciato una campagna di informazione interattiva che guida l'utente passo passo verso la comprensione del corretto impiego delle Carte di Pagamento.

Ogni transazione coinvolge la banca che ha rilasciato la Carta di Pagamento e la banca che ha installato il Pos convenzionando l'esercente. Tutte le comunicazioni necessarie al pagamento avvengono grazie ad un sistema di comunicazione di chiavi cifrate tra le due banche, che determina l'autenticazione degli istituti coinvolti.

Rimane, però, ancora non ancora perfettamente chiara la modalità di corretta registrazione in contabilità dell'incasso di uno scontrino tramite Pos.

Le possibili modalità per effettuare la registrazione dipendono direttamente dalla modalità con cui avviene, in contabilità, la registrazione nei registri dei corrispettivi.

In particolare se è possibile distinguere gli importi incassati in contanti da quelli incassati a mezzo Pos l'incasso di un corrispettivo tramite Pos dovrà essere contabilizzato nel conto Banca anziché alla Cassa.

In questo caso la scrittura sarà:

- Dare cassa contanti 1.000,00
- Dare banca c/c 200,00
- Avere corrispettivi netti 983,61
- Avere Iva c/debito 216,39.

Qualora, invece, la registrazione dei corrispettivi dovesse essere effettuata cumulativamente, senza alcuna distinzione tra quelli incassati per contanti e quelli incassati a mezzo Pos, si registreranno i corrispettivi per poi stornare il conto Cassa contanti dell'importo incassato a mezzo Pos, risultante dall'estratto conto.

La scrittura, in questo caso, sarà:

- Dare cassa contanti 1.200,00
- Avere corrispettivi netti 983,61
- Avere Iva c/debito 216,39

e successivamente

- Dare banca c/c 200,00
- Avere cassa contanti 200,00.

Adempimenti aziendali

2. Gli adempimenti IVA nelle triangolazioni IntraUe

FONTE	Publicistica
RIFERIMENTO	D.L. n. 331/1993

Con il diffondersi del commercio intracomunitario accade spesso che una ditta italiana venda un prodotto ad un suo cliente, che ha sede in un altro paese comunitario, lo acquisti da un fornitore italiano ma chieda di spedirlo direttamente al cliente comunitario. Quindi, intestatario della fattura è la Srl italiana, destinataria della merce la ditta che, ipotizziamo, abbia la sua sede in Belgio. La domanda che ci si pone frequentemente è: come debba essere impostata la operazione e, quindi, come vada emessa la fattura dalla ditta fornitrice e, di conseguenza, come debba gestirla la ditta che la riceve.

Se, cioè debba essere configurata come una cessione intracomunitaria. In tal caso la fattura del fornitore deve essere emessa senza Iva, deve recare ai fini della non applicazione del tributo la dizione «Non imponibile articolo 41».

A sua volta, la ditta che la riceve deve considerare l'operazione posta in essere come un acquisto intracomunitario, registrare la fattura ai fini Iva sia nel registro degli acquisti che in quello delle vendite e poi inserire i dati della transazione negli elenchi intrastat. Oppure, nel caso in cui la merce venga spedita direttamente dal fornitore al cliente comunitario, se il fornitore debba fatturare la merce all'azienda venditrice assoggettando la cessione ad Iva. Si tratterebbe, quindi, la transazione posta in essere come una cessione interna.

Orbene la transazione prospettata può rientrare tra le operazioni triangolari intracomunitarie, non imponibili ai fini Iva.

Le operazioni triangolari presuppongono tre soggetti (dei quali almeno uno non residente in Italia) e due cessioni: un primo cedente che

vende a un primo cessionario (cosiddetto promotore) il quale, a sua volta, vende a un cessionario finale.

Condizione indispensabile affinché l'operazione rientri nel regime intracomunitario di non imponibilità è che la merce viaggi direttamente dal primo cedente al cessionario finale, a cura o a nome del primo soggetto cedente, anche per incarico del promotore della triangolazione.

In particolare, nella fattispecie in esame si realizza una triangolazione comunitaria interna.

Infatti il primo cedente ed il primo cessionario promotore sono soggetti italiani: in questo caso, la prima cessione è non imponibile ai sensi dell'articolo 58, D.L. n. 331/1993 e non dell'articolo 41 del medesimo D.L. n. 331/1993, che invece vale per la non imponibilità della seconda cessione dal promotore al destinatario finale della merce.

La fattura emessa dal primo cedente ai sensi del citato articolo 58 deve essere registrata dal primo cessionario nazionale nel solo registro degli acquisti come operazione non imponibile.

Il primo cessionario, promotore nazionale, è tenuto a sua volta a emettere fattura non imponibile, ai sensi dell'articolo 41 del D.L. n. 331/1993 nei confronti del cessionario comunitario e a compilare il modello Intra 1-bis IT1, relativo alle cessioni comunitarie.

Condizione essenziale, infine, è che il cessionario, promotore nazionale, sia in grado di provare che i beni siano effettivamente usciti dal territorio dello Stato. In mancanza di detta prova viene considerata simulata la cessione intracomunitaria e contestato il mancato versamento dell'Iva.

Adempimenti aziendali

La prova dell'avvenuto trasferimento viene normalmente fornita dal Cmr, o lettera di vettura internazionale, ossia una lettera di spedizione relativa al contratto di trasporto internazionale su strada, in cui devono essere presenti, una descrizione dei beni, l'indirizzo di consegna, il nome del conducente e il numero di immatricolazione del veicolo. Ci preme, a questo proposito sottolineare che, in ordine alle modalità di prova dell'avvenuto trasferimento dei beni nell'ambito delle cessioni intracomunitarie, si è pronunciata l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 345/E del 28.11.07 in risposta ad una istanza di interpello. In detta pronuncia l'Agenzia delle Entrate ha nello specifico considerato idonei come elementi di prova:

- la fattura di vendita all'acquirente comunitario, emessa ai sensi del citato art. 41 del D.L. n. 331 del 1993;
- gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie effettuate;

- un documento di trasporto "CMR" firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e dal destinatario per ricevuta;
- rimessa bancaria dell'acquirente relativa al pagamento della merce.

Sembra particolarmente importante sottolineare come una pesante situazione di conflittualità tra contribuenti e Fisco, negli ultimi anni, sia costituita da contestazioni, da parte del verificatore, di simulazione della effettuazione della cessione intracomunitaria qualora il Cmr rechi la firma del trasportatore ma non quella del destinatario per ricevuta.

La contestazione si fonda sulla eccezione che la firma del trasportatore attesta "la presa in carico" del bene ma non attesta che lo stesso sia stato ricevuto dal destinatario. Mancando questa evidenza si può presumere che il bene sia stato trasportato ma non è attestato che sia stato consegnato. In queste condizioni si può presumere che si stia dissimulando una cessione interna per non versare il tributo.

Organizzazione aziendale

1. L'inadempimento del fornitore coinvolge anche i contratti di finanziamento sottoscritti dal consumatore

FONTE	Corte di Cassazione
RIFERIMENTO	Sentenza n. 19000 del 27.09.16

Sotto la definizione di "credito al consumo" si ricomprende l'insieme delle attività di finanziamento alle famiglie che hanno lo scopo di sostenere i consumi o la spesa corrente o di rimandare o rateizzare i pagamenti. Non rientrano nella categoria del credito al consumo, invece, quei finanziamenti che servono per sostenere investimenti, come ad esempio i mutui per l'acquisto della casa o il leasing strumentale.

Gli unici soggetti autorizzati a concedere ed erogare il credito al consumo in Italia, sono le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli appositi registri.

L'istituto dell'intermediazione finanziaria è oggi disciplinato anche dal Codice del Consumo, ed in particolare dalle innovazioni ad esso apportate dal decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141

Esiste, però, anche la figura dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria che svolgono intermediazione creditizia, e sono iscritti all' Organismo degli agenti e dei mediatori creditizi (OAM).

La Terza sezione civile della Cassazione con la sentenza n. 19000 depositata il 27 settembre 2016 ha sancito che nei contratti di credito al consumo, l'inadempimento del fornitore coinvolge anche il contratto di finanziamento. Questa pronuncia da una parte rafforza la difesa del contraente "debole", e dà continuità, su questo punto, alla direttiva 2000/48/CE e alle sentenze più recenti (Cassazione 20477/14).

La vertenza trae origine dall'acquisto di autovettura che era stato effettuato con il ricorso ad un contratto di finanziamento bancario. L'acquirente a causa della mancata consegna del veicolo, entro i termini pattuiti, cita per

inadempimento il venditore e chiede contemporaneamente, al Tribunale di Roma, anche la contestuale risoluzione del contratto di finanziamento.

Il giudice di merito accoglie la domanda che riguarda l' inadempimento del venditore e, di conseguenza gli ordina di adempiere le obbligazioni nei confronti della banca, ma rigetta la richiesta dell'acquirente di dichiarare risolto, contestualmente, il contratto di mutuo in quanto «*negozialmente collegato*» all'acquisto dell'auto.

Sia il Tribunale sia la Corte d'appello hanno motivato tale decisione con la assenza, nel caso in esame, del requisito richiesto dall'articolo 42 del Codice del consumo. Tale articolo richiede, come condizione per il compratore di agire contro la banca/intermediario che sussista un «*accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore*». Ora nel caso in esame, pur essendo innegabile che ci si trovasse in presenza di un credito al consumo, l'acquirente non aveva dimostrato la clausola di esclusiva vigente tra gli altri due soggetti.

La Cassazione ha, però, rilevato che il D.Lgs n. 141 /2010 aveva abrogato questa norma. Di più, la Corte di Giustizia europea con la sentenza C-509/07, dell'anno prima, aveva già affermato che la clausola di esclusiva «*non è presupposto necessario del diritto del consumatore di procedere contro il creditore, in caso di inadempimento delle obbligazioni da parte del fornitore, al fine di ottenere la risoluzione del contratto di credito e la restituzione delle somme corrisposte al finanziatore*».

La Terza sezione civile della Cassazione ha ritenuto pertanto di non dovere applicare questa norma, ed ha rinviato il processo cassato alla

Organizzazione aziendale

Corte d'appello invitandola a riferirsi alle regole in vigore al momento in cui era stato stipulato il contratto di acquisto dell'auto. Dal momento che questo era stato stipulato mentre era in vigore il D.Lgs n. 385/1993, a tale norma bisogna riferirsi per ravvisare o meno l'esistenza di un collegamento negoziale di fonte legale tra i due

contratti in questione (l'acquisto dell'auto e il finanziamento). Se la risposta sarà positiva, il mancato compratore vedrà risolto anche il contratto di prestito bancario. Ma ci si domanda : come sarà finito il contenzioso relativo all'acquisto dell'auto?

2. Le responsabilità dei riparatori nell'acquisto di ricambi online

FONTE	Publicistica
RIFERIMENTO	Cass. n. 22225/2012

E' da tutti condivisa l'opinione che Internet ha cambiato e sta continuando a cambiare il modo in cui viviamo, tanto da poter essere considerata l'invenzione più importante della fine del secolo scorso e, sicuramente, quella che a livello sociale ha avuto il più forte impatto in questo scorcio del ventunesimo.

Sul web, si cerca di tutto, e qui vogliamo affrontare la questione relativa ai problemi che corre chi compra determinati prodotti, in particolare i ricambi d'automobile. E' innegabile che, in questo settore, grazie allo sviluppo verticale dell'e-commerce, si può accedere a risorse impensabili soltanto fino a pochi anni addietro. Nè va dimenticato il vantaggio di poter accedere, spesso, ad un mercato enorme con una offerta a prezzi sicuramente concorrenziali.

Qui, però, non bisogna negarsi che questo tipo di transazione può nascondere dei rischi. Il primo è quello di acquistare ricambi contraffatti. Si badi bene, non si sta parlando di ricambi di qualità corrispondente che sono pezzi della stessa qualità dei componenti utilizzati per l'assemblaggio del veicolo, ma non sono prodotti secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione forniti dal costruttore. Ciò significa che detti pezzi sono della medesima qualità o di qualità addirittura superiore, ma possono ad esempio essere realizzati con un altro materiale.

Con il termine "ricambi contraffatti" si identificano due situazioni. Il primo riguarda componenti contraffatti negli elementi distintivi, ovvero ricambi dall'aspetto molto simile all'originale ma di qualità inesistente che sono illegalmente realizzati usurpando o alterando marchi di confezioni di proprietà di altre aziende;

il secondo aspetto riguarda, invece, i componenti cosiddetti di imitazione, ricambi cioè prodotti anche in violazione di uno o più brevetti regolarmente registrati.

Ora l'acquisto di ricambi contraffatti, qualora la merce in transito dovesse essere intercettata dalla polizia, comporta due diversi tipi di responsabilità a seconda che si tratti dell'acquirente o del rivenditore.

Secondo la sentenza della Cassazione n. 22225/12 dell'8.06.2012, infatti, l'utilizzatore finale – anche se dovesse essere consapevole che si tratta di prodotti non originali – non incorre in realtà in alcuna responsabilità di tipo penale, rischiando al più una sanzione amministrativa (una multa).

Chi, invece, si approvvigiona su internet di prodotti non originali rivendendoli e/o installandoli sulle auto dei propri clienti incorre nel reato di ricettazione. Ciò, però, a condizione che fosse pienamente consapevole della circostanza di stare acquistando un prodotto contraffatto. Se invece l'acquisto del meccanico sul web avviene comunque in buona fede, anche se si tratta di un particolare contraffatto, l'infrazione che si configura è di minor gravità (si tratta tecnicamente di una contravvenzione e non di un delitto), ed è quello dell' "incauto acquisto".

In definitiva, quindi, la sentenza della Corte di Cassazione ha escluso che, nel caso di acquisto a mezzo internet, di pezzi di ricambi o merci ad essi assimilabili che dovessero risultare contraffatti non si configura una responsabilità per ricettazione. La Corte lo ha escluso, confermando che in questo caso si configura un illecito amministrativo al quale consegue solo l'irrogazione di una sanzione amministrativa. Ciò, però, a condizione che chi compra sia un consumatore finale.

Organizzazione aziendale

Qualora l'acquirente sia, invece, un commerciante o comunque un operatore professionale (per esempio, un titolare di officina di riparazione) dovrà rispondere del reato di ricettazione allorché, effettuato l'acquisto di prodotti contraffatti o di illecita provenienza, li rivenda o, nel caso delle officine, li installi sui veicoli dei clienti.

In altre parole, se sul web o mediante qualsiasi altro mezzo il professionista acquista - per la rivendita o per il montaggio - ricambi contraffatti nella consapevolezza della loro illecita

provenienza o contraffazione, si rende responsabile di una condotta perseguibile penalmente.

Risulta chiaro dalla sentenza, invece, che, allorché, come potrebbe facilmente accadere per gli acquisti via internet, l'operatore abbia effettuato l'acquisto, non essendo consapevole, o senza aver preventivamente accertato l'autenticità del prodotto e la liceità della sua provenienza, incorrerebbe in un titolo di responsabilità più lieve. In tal caso è configurabile solo un reato di tipo contravvenzionale, quello di incauto acquisto.

3. Polizza vita o strumento finanziario: la Corte d'appello di Bologna definisce gli elementi discriminati

FONTE	Corte d'appello di Bologna
RIFERIMENTO	Sentenza n. 1396 del 28.07.2016

La Corte d'appello di Bologna, con la sentenza n. 1396 del 28 luglio 2016 ha sancito che, a prescindere dalla qualificazione giuridica del contratto stipulato tra compagnia ed assicurato, è il fattore rischio e più specificatamente la misura in cui esso viene posto a carico dell'assicurato e dell'assicuratore, l'elemento cui riferirsi per stabilire se una polizza vita, sia effettivamente tale o se, in realtà, debba ritenersi una forma di investimento in un prodotto finanziario.

Negli ultimi tempi la diversificazione nella offerta di prodotti e servizi bancari e finanziari fa sì che non sempre risulti chiara la vera natura della tipologia di investimento proposta dalla banca, dalla società di intermediazione finanziaria o dalla compagnia di assicurazione.

Non sempre infatti l'utente comprende esattamente quanto gli viene proposto, un po' per mancanza di volontà di approfondimento, un po' per la effettiva complessità di certe offerte e un po' per mancanza di trasparenza dei gestori.

Molte volte al cliente il gestore parla di semplice investimento, senza specificare le caratteristiche di questo o quel prodotto. Le sorprese nascono poi, quando si tratta di andare a raccogliere i frutti, o meglio, come è successo a molti negli ultimi tempi, accollarsi le perdite prodottesi.

Nella vertenza di cui alla sentenza in esame punto focale era proprio la definizione della natura del prodotto finanziario acquistato dal cliente. Trattandosi, infatti, di una polizza "unit linked", era necessario individuare la normativa applicabile: quella dettata per le polizze vita o quella che disciplina gli strumenti finanziari.

Una società di assicurazioni era stata citata in giudizio da un suo cliente, il titolare di un'impresa, poi fallita.

L'uomo, quando il risultato economico dell'azienda era ancora in attivo, aveva sottoscritto una polizza vita, corrispondendo alla compagnia diverse somme di denaro, per un totale di 20.000 euro. Una volta dichiarato il fallimento della ditta, il curatore aveva chiesto che fosse restituito alla procedura fallimentare l'importo percepito in esecuzione della polizza.

Il legale della compagnia si era opposto considerando infondata la pretesa. Tale posizione si fondava sulla tesi secondo la quale al caso in esame si applica la disciplina in materia di assicurazioni sulla vita e, dunque, l'articolo 1923 del Codice civile, secondo il quale *«le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare»*.

La tesi del curatore, invece, era che, nel caso specifico non doveva essere applicata la normativa sulle polizze vita ma quella relativa agli strumenti finanziari dal momento che il contratto in questione è un *«prodotto con prevalente natura finanziaria rispetto a quella previdenziale»* ragion per cui si poteva invocare la nullità, l'invalidità o comunque l'inefficacia della polizza. In conseguenza di ciò, la richiesta di condanna della compagnia a restituire l'intero capitale corrisposto dall'imprenditore e investito, o, almeno, il controvalore della polizza maggiorato di interessi.

Questa tesi era stata accolta già dal Tribunale, che aveva annullato la polizza, e confermata in appello dalla sentenza in esame.

Organizzazione aziendale

L'assicurazione sulla vita ha un carattere previdenziale, essendo teso a garantire al contraente una somma di denaro al verificarsi dell'evento. Quella stipulata dal ricorrente era, invece, una polizza unit linked, poichè la *«misura della prestazione a carico dell'impresa assicurativa strettamente collegata al valore delle quote del fondo di investimento interno appositamente costituito dalla stessa impresa»*.

Infatti, poichè i rischi addossati all'assicurato e derivanti dalla gestione finanziaria dei premi investiti in fondi di investimento erano tali da *«comprimere, o addirittura rendere assente la*

componente assicurativa del contratto» la natura finanziaria-speculativa finiva per prevalere su quella assicurativa-previdenziale.

La Corte di Appello nella sua decisione ha argomentato che il Tribunale aveva correttamente applicato la normativa vigente per gli strumenti finanziari: Tuf e Regolamento Consob 11522/98. Disciplina da cui non poteva che derivare la nullità della polizza, mancando *«la prova del rilascio all'imprenditore, poi fallito, del documento sui rischi generali di investimento e della scheda con la profilatura del cliente»*.

4. Nel procedimento di mediazione civile e commerciale il mediatore deve verbalizzare il rifiuto della parte al procedimento

FONTE	Tribunale di Pavia
RIFERIMENTO	Ordinanza del 26.09.2016

Una importante ordinanza è stata emessa dal Tribunale di Pavia (estensore Marzocchi) con ordinanza del 26 settembre 2016 in materia di attività della funzione dell'intermediario e degli adempimenti connessi alla sua attività.

Ci sembra opportuno chiarire, preliminarmente, l'istituto della mediazione in materia civile e commerciale.

Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 sulla mediazione in materia civile e commerciale, che ha dato attuazione alla direttiva dell'Unione europea n. 52 del 2008, regola il procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie vertenti su diritti disponibili ad opera delle parti. Le disposizioni contenute nel decreto erano state dichiarate incostituzionali con sentenza n. 272/2012 della Corte costituzionale.

Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (decreto "del fare") ha ripristinato il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La mediazione, quindi, rispetto ad alcune materie, si pone come condizione di procedibilità per l'avvio del processo. Si tratta, usualmente, dei casi in cui il rapporto tra le parti è destinato, per le più diverse ragioni, a prolungarsi nel tempo, anche oltre la definizione della singola controversia. Ovvero dei casi di rapporti particolarmente conflittuali, rispetto ai quali, anche per la natura della lite, è quindi particolarmente più opportuno tentare la composizione stragiudiziale.

In questi casi, la parte che intende agire in giudizio ha l'onere di tentare la mediazione, con l'assistenza di un avvocato, che deve, chiaramente e per iscritto, informare il proprio assistito, sia della possibilità di procedere alla

mediazione e delle relative agevolazioni fiscali che dei casi in cui il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il giudice, qualora rilevi la mancata allegazione del documento all'atto introduttivo del giudizio, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.

In tutte le altre materie in cui non è prevista come condizione di procedibilità (cioè non deve essere obbligatoriamente effettuato il tentativo di conciliazione perchè possa poi procedersi all'instaurazione del giudizio per le vie ordinarie) la mediazione potrà essere tentata dalle parti su base volontaria, sia prima che durante il processo.

La mediazione viene svolta da un professionista terzo, normalmente avvocato iscritto all'albo formato in materia di mediazione che ha frequentato corsi di aggiornamento teorico-pratici.

La attività del mediatore è finalizzata alla ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della lite.

Il Tribunale di Pavia in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nel quale - ammessa una prova testimoniale e dopo aver disposto la delega al Tribunale di Cremona - con l'ordinanza del 26 settembre 2016 ha focalizzato il contenuto formale e sostanziale della attività del mediatore si riserva di fissarne il termine per l'espletamento, ritenendo sussistere i presupposti per disporre la mediazione.

Il mediatore - dopo aver informato le parti sulla natura, le finalità e la modalità di svolgimento della procedura - deve invitarle a esprimersi sulla possibilità di dare inizio alla mediazione attiva e all'esito deve verbalizzare quale parte dichiarò di

Organizzazione aziendale

non voler o poter proseguire e quali siano gli ostacoli oggettivi che impediscono la prosecuzione della mediazione.

Il verbale deve *«consentire di comprendere quale mediazione ha svolto nel primo incontro»*, in quanto solo così il giudice *«sarà messo in condizione di valutare se la condizione di procedibilità si è avverata e adottare le conseguenti determinazioni processuali»*.

La causa verte sulla fornitura a noleggio e il montaggio di pannelli prefabbricati da una società (che li produce, commercializza e installa) ad un centro sportivo che li aveva ordinati per ampliare la sua attività. Secondo l'utilizzatore, i pannelli erano difettosi e, quindi, aveva sospeso il pagamento dei canoni di noleggio principalmente per sollevare l'eccezione di inadempimento da parte del fornitore. Per tale scopo si era proceduto a richiedere un decreto ingiuntivo nei suoi confronti.

Secondo il fornitore, che si era opposto al decreto ingiuntivo, i pannelli non erano difettosi ma avevano solo lievi problemi di montaggio, causati dalla mancata predisposizione, da parte del cliente, di un piano adatto su cui installarli. Sempre secondo il fornitore, il centro sportivo

non aveva pagato non per sollevare eccezione di inadempimento, ma per crisi economica che aveva investito la sua attività.

Con l'ordinanza in esame il Tribunale aderisce all'orientamento che richiede la effettività dello svolgimento della mediazione, *«ovvero le parti sostanziali devono essere presenti personalmente e assistite dai rispettivi difensori»* e quindi *«in caso di incontro meramente informativo non potrà dirsi svolta la mediazione attiva così come disposta nella presente ordinanza e, conseguentemente, non potrà nemmeno essere realizzata la condizione di procedibilità»*. Così il mediatore non può limitarsi a verbalizzare quali soggetti siano presenti e con quali poteri - *«il che è doveroso sempre»* - ma deve consentire al giudice di *«comprendere quale mediazione ha svolto nel primo incontro»*.

Sul tema si era già espresso il Tribunale di Roma (estensore Moriconi), con l'ordinanza del 25 gennaio 2016, secondo cui oltre alla risposta alla *«fatidica domanda»* sulla prosecuzione sarà *«necessario e doveroso che venga verbalizzata la ragione del rifiuto a proseguire nella mediazione vera e propria»*; ma ciò *«sempre che la parte dichiarante la esponga e chiedo la relativa verbalizzazione»*.